



C.R.U.C.

CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO CAGLIARI

REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1

Il “Circolo Ricreativo Università di Cagliari”, in appresso denominato C.R.U.C., promotore delle iniziative a favore dei propri Soci, di cui all’Art.3 dello Statuto, è una Associazione disciplinata dallo statuto e dal presente regolamento generale, dalla Legge 7 Dicembre 2000 n. 383, riconosciuta dall’Amministrazione universitaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2

L’appartenenza al C.R.U.C. dei Soci di cui all’Art.4 dello statuto, comporta l’accettazione dello statuto stesso e del presente regolamento, nonché di tutte le norme emanate dai competenti organi sociali.

ART. 3

Il Socio è responsabile civilmente e penalmente di atti o fatti dannosi da lui compiuti od a lui ascrivibili nell’espletamento di attività delle singole sezioni o di altre attività promosse dal C.R.U.C.. Risponde inoltre verso il C.R.U.C. della correttezza di eventuali ospiti partecipanti al seguito di manifestazioni.

ART. 4

L’assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale od altra sede idonea, secondo le modalità previste dall’art.7 dello statuto. L’assemblea può essere convocata per deliberare su argomenti proposti, con richiesta motivata, di almeno cinquanta soci.

In sede di assemblea ciascun socio può formulare proposte o chiedere l’inserimento a verbale di proprie dichiarazioni.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, Il Collegio dei Provisori composti secondo quanto stabilito dagli Art. 10, 15 e 16 dello statuto, sono costituiti:

- 1) I membri del Direttivo, Revisori e Provisori sono eletti dai soci di cui all’Art.4 dello statuto.
- 2) Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato in carica, che ne fissa la data, con preavviso di almeno venti giorni mediante affissione di manifesti nelle strutture dell’Ateneo.
- 3) Apposita commissione elettorale, composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra i soci non candidati alle elezioni, presiede alle elezioni, controlla l’elenco dei Soci con diritto di voto, predispone le schede elettorali e nomina gli scrutatori, il cui numero non può essere inferiore a due per ogni seggio
- 4) Hanno diritto al voto tutti i Soci di cui all’Art. 4 dello statuto.
- 5) Possono presentare la candidatura ufficiale tutti i Soci di cui all’Art.4 dello statuto, iscritti all’Associazione da almeno due anni, al momento della scadenza della candidatura, purché il rapporto di lavoro garantisca la durata triennale della carica sociale per cui intendono candidarsi, salvo i casi di scioglimento anticipato.
- 6) La candidatura ufficiale, unica per organismo sociale, dovrà essere presentata almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 7) La lista o le liste dei candidati, dovranno essere a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
- 8) Potranno essere votati solo i candidati presenti nelle liste ufficiali pubblicate dalla commissione elettorale.
- 9) Eventuali contestazioni sulle liste, presentate alla Commissione elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni successivi a quello delle affissione delle liste stesse, senza che ciò dia luogo a proroghe sulla data fissata per le elezioni. Le eventuali ratifiche saranno comunicate mediante appositi avvisi esposti nelle strutture dell’Ateneo ed i reclami saranno menzionati nei verbali della Commissione elettorale.
- 10) Per ragioni logistiche la Commissione elettorale può costituire presso le varie strutture d’Ateneo appositi seggi.
- 11) I soci potranno essere ammessi al voto dietro presentazione di un documento di riconoscimento personale o se riconosciuti dai componenti del seggio. Per motivi di lavoro, i soci possono essere ammessi al voto in seggio

- diverso da quello assegnato in elenco. Sarà compito della Commissione elettorale verificare la regolarità del voto. La durata delle votazioni è stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 12) La votazione avverrà a mezzo di apposita scheda, unica rispettivamente per la elezione del Direttivo, Revisori e Proviviri. Nelle elezioni il voto è segreto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona fatta eccezione per i casi di persone affette da handicap. Le schede dovranno avere il timbro CRUC e essere vistate dalla Commissione elettorale.
 - 13) Ogni socio può esprimere voti di preferenza in misura non superiore a tre per il Direttivo, tre per i Revisori e uno per i Proviviri.
 - 14) Al termine della consultazione elettorale, la Commissione elettorale redige apposito verbale, con i risultati delle votazioni e provvederà altresì a consegnare al Consiglio Direttivo, in plico sigillato, tutto il materiale elettorale. Sarà compito del Consiglio Direttivo rendere noto a tutti i Soci, all'Amministrazione universitaria e tutte le Associazioni a cui aderisce il CRUC, i risultati delle votazioni.
 - 15) In caso di parità di voti tra due o più soggetti, precede il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo. Persistendo la parità precede colui con la minore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si procede con il sorteggio. Lo stesso criterio viene applicato in caso di sostituzione di un consigliere quando ci sono due o più soggetti nella condizione di "primo dei non eletti".
 - 16) Eventuali contestazioni dovranno essere avanzate a mezzo lettera raccomandata entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati delle votazioni al Collegio dei Proviviri, che dovrà pronunciarsi entro dieci giorni.
 - 17) Sarà compito del Presidente del Consiglio Direttivo uscente convocare la riunione dei nuovi eletti.

ART. 6

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, salvo lo scioglimento anticipato per le seguenti motivazioni:

- per dimissioni motivate di tutti i suoi componenti;
- per dimissioni contemporanee della metà dei componenti più uno;
- per mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri seguono la stessa procedura del Consiglio Direttivo.

ART. 7

Nel caso di riunioni del Consiglio Direttivo, se gli argomenti all'ordine del giorno riguardano una o più sezioni, è facoltà del Presidente o del Consiglio Direttivo invitare alla riunione il/i responsabile della stessa, senza diritto di voto, per lo specifico argomento in discussione.

ART. 8

È facoltà dei componenti il Collegio dei Proviviri partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. È fatto invece obbligo partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ogni qualvolta vengono posti all'ordine del giorno gli argomenti di cui all'Art.5 dello statuto.

ART. 9

Onde favorire la promozione delle iniziative a favore di tutti gli associati e per meglio razionalizzare la fruizione dei fondi disponibili e consentire una più equa distribuzione alle varie iniziative, viene emanato il regolamento interno che stabilisce i criteri di erogazione dei fondi.

ART. 10

Per la funzionale organizzazione delle attività di cui all'Art. 3 dello statuto, possono essere costituite, previa approvazione del Consiglio Direttivo, le relative sezioni alle quali sono delegate funzioni tecnico-organizzative.

ART. 11

La richiesta scritta di costituzione di una sezione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con almeno dieci firme di Soci presentatori, le finalità della sezione, il programma di attività e spese per il primo anno. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento in relazione alla opportunità dell'iniziativa e alla disponibilità di bilancio.

ART. 12

Sono organismi dirigenti delle sezioni:

- Il Responsabile della sezione;
- Due o più Soci componenti della sezione nominati Consiglieri collaboratori.

Gli organismi dirigenti, eletti secondo il successivo articolo, durano in carica un triennio, salvo diverso accordo all'interno della sezione. Decadono con la medesima scadenza degli organi sociali del Circolo.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo fissa i criteri dell'Assemblea della sezione, dandone notizia attraverso i canali informativi del Circolo. All'Assemblea partecipa, in rappresentanza del Circolo, un componente del Consiglio Direttivo con il compito di presiedere la stessa assemblea e le operazioni di voto per la nomina degli organismi dirigenti. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, ratifica il verbale dell'Assemblea presentato dal rappresentante del circolo presente alla riunione.

ART. 14

Gli organismi dirigenti delle sezioni, entro il 30 Novembre di ogni anno, sentiti i soci delle sezioni, presentano al Consiglio Direttivo il programma di massima per l'anno successivo, unitamente ad un dettagliato bilancio di previsione. Gli organismi dirigenti della sezione hanno l'obbligo nel corso dell'anno di informare il Consiglio Direttivo e i Soci, attraverso i mezzi di informazione, sulle manifestazioni proposte e sui risultati conseguiti.

ART. 15

Per specifiche attività o per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche Nazionali, possono essere chiamate su proposta del Consiglio Direttivo o delle Sezioni a collaborare, personalità di esperienza della cultura e dello sport.

ART. 16

La partecipazione alle attività delle sezioni, è aperta a tutti i Soci di cui all'Art.4 dello statuto, secondo le seguenti modalità:

- presentare richiesta di iscrizione per ogni sezione alla quale si vuole aderire.

ART. 17

Per il funzionamento delle attività delle sezioni provvede il Consiglio Direttivo del Circolo, compatibilmente con la disponibilità di bilancio ed, in ogni caso salvaguardando il principio di una equa ripartizione delle risorse tra tutte le sezioni. Il Consiglio Direttivo fissa per ogni manifestazione, la quota spettante ai soci partecipanti, ovvero la quota parte di contributo del CRUC, seguendo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al precedente Art. 9.

È auspicabile da parte di terzi od enti, proporre la sponsorizzazione di una o più sezioni del Circolo, indicando i criteri della medesima. Il Consiglio Direttivo approvata la proposta, delibera le destinazione della somma, indicando specificatamente, il capitolo delle entrate.

ART. 18

Per la partecipazione a tutte le altre attività del Circolo, i Soci contribuiscono pro-quota alle spese dedotto l'eventuale contributo stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo, seguendo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al precedente Art. 9.

I relativi versamenti, sono destinati direttamente ai terzi fornitori o comunque, posti a disposizione dei fornitori medesimi tramite il Circolo.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo segue le attività delle sezioni. Può delegare uno dei soci, con compiti di collaborazione, alla organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza nazionale od internazionale, unitamente al gruppo dirigente delle Sezioni. Il Consigliere delegato relaziona al Consiglio Direttivo sulla manifestazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche al Regolamento Generale, deliberate dal Consiglio Direttivo, sono approvate dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dall'Art. 8 dello Statuto.

Il presente Regolamento Generale, approvato in data 18/03/2013 dall'Assemblea straordinaria dei Soci, sostituisce le precedenti versioni approvate dall'Assemblea dei Soci in data 28/04/1995, 27/04/2001, 20/10/2004, 20/04/2011.

Le modifiche introdotte al presente Regolamento Generale entrano in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.